

Statuto dell'Associazione AMICI DELLA BIBLIOTECA

1°- DENOMINAZIONE E SEDE

1) È costituita l'associazione denominata:

AMICI DELLA BIBLIOTECA "CASCINA GRANDE" (Associazione ONLUS), avente sede a Rozzano in viale Togliatti

2° - SCOPI E ATTIVITÀ

2) L'Associazione, è apolitica, apartitica, aconfessionale ed ha una organizzazione di tipo democratico.

L' Associazione:

- promuove con il lavoro dei propri volontari i servizi della biblioteca come un indispensabile via d'accesso locale alla conoscenza, al pensiero, all'informazione, all'apprendimento permanente e alla lettura;
- organizza l'attività di volontariato in relazione ai servizi della Biblioteca Civica, in collaborazione con i suoi organi gestionali, inquadrandone le attività in apposite convenzioni con il Comune di Rozzano;
- sostiene il lavoro volontario in biblioteca come forma d'intervento sociale a favore della promozione e dello sviluppo dell'individuo e della società nel suo complesso;
- sostiene con il lavoro dei propri volontari progetti di consolidamento e ampliamento dei servizi già esistenti;
- studia e propone iniziative e/o progetti atti a favorire il miglioramento complessivo della relazione tra biblioteca e utenza e a conseguire un radicamento sempre più profondo della biblioteca nel territorio e in ambito extraterritoriale;
- collabora, secondo quanto previsto da apposite convenzioni, alle raccolte di dati che la biblioteca periodicamente elabora per un corretto monitoraggio delle esigenze degli utenti del servizio;
- offre supporto esterno per il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità istituzionali della biblioteca valorizzando le competenze e la professionalità specifiche dei propri membri;
- organizza e realizza, secondo quanto previsto da apposite convenzioni, corsi, seminari, incontri e altre manifestazioni coerenti con le finalità dell'associazione;
- disciplina e regola la propria organizzazione in modo da permettere e favorire la massima adesione e partecipazione alle sue attività.

Per raggiungere i propri obiettivi, l'Associazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa, e potrà partecipare ed entrare in collaborazione, convenzione, relazione ed aderire qualsiasi rete, associazione, società, consorzio e ente pubblico e privato locale, nazionale, internazionale aventi fini analoghi o complementari al proprio. È esclusa ogni altra attività non connessa.

L' Associazione potrà ricevere contributi e sovvenzioni, di qualsiasi natura da privati, aziende ed enti quali Comune, Provincia, Regione, Enti nazionali ed internazionali offrendo la propria assistenza, consulenza, collaborazione in ognuno dei campi in cui svolgere la propria attività.

3) L'Associazione esclude ogni finalità di lucro.

3° - SOCI

4) L'Associazione è costituita da soci:

Ordinari, con uguali diritti e doveri, che svolgono gratuitamente le prestazioni connesse con l'attività dell' Associazione.

Sostenitori.

Benemeriti

Onorari

I soci hanno l'obbligo di aderire agli scopi dell'Associazione, di pagare la quota associativa e di rispettare le decisioni degli organi sociali.

La quota associativa è intrasmissibile, ad eccezione di trasferimenti " mortis causa, e non rivalutabile.

I soci hanno il diritto di partecipare a tutte le attività dell'Associazione ed alla elezione alle cariche sociali, in particolare alla assemblea per la modifica dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell' Associazione.

Ogni socio ha un solo voto qualunque sia il valore della quota versata.

5) Chi intende essere ammesso come socio ordinario deve rivolgere al Consiglio Direttivo domanda scritta contenente:

5a) indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e cittadinanza;

5b) dichiarazione di accettazione delle finalità dell' Associazione, del presente Statuto sociale e impegno ad osservarne le disposizioni insieme con quelle degli eventuali regolamenti interni e quelle adottate dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda.

6) La perdita della qualità di associato può avvenire per morte, esclusione o recesso.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo per azioni o pubbliche dichiarazioni in contrasto con quanto liberamente accettato al punto 5b) o per altri gravi motivi.

La pronuncia di esclusione non comporta per l'Associazione obbligo di preavviso.

Il recesso è facoltà dell' associato che non possa o non voglia più contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e deve essere comunicato con dichiarazione scritta al Consiglio Direttivo.

4°- PATRIMONIO SOCIALE, ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO O RENDICONTO.

7) Il patrimonio dell' Associazione è costituito dalle quote di iscrizione, dai contributi degli associati o di terzi, dai contributi e sovvenzioni di Enti pubblici o privati e da ogni altro fondo di liberalità pervenuta all' Associazione nonché i beni acquistati con detti contributi, fondi e liberalità.

8) Il patrimonio sociale, gli utili e gli avanzi di gestione devono essere utilizzati, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento degli scopi dell' Associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell' Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non sia imposta per legge o sia effettuata a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

9) L' esercizio sociale comprende il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo dovrà provvedere alla redazione del Bilancio o Rendiconto, previo inventario.

10) Gli avanzi di gestione risultanti dal Bilancio saranno interamente destinati al patrimonio sociale.

5° - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

11) Sono organi dell'associazione :

11a) l'assemblea dei soci;

11b) il Consiglio Direttivo formato da:

Presidente, Vicepresidente, Consiglieri;

11c) Segretario Amministrativo.

Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite.

Tutte le decisioni relative alla vita dell'Associazione vengono prese dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, secondo le rispettive competenze, seguendo il parere della maggioranza.

ASSEMBLEA DEI SOCI

12) Le assemblee sono ordinarie e straordinarie a norma di legge.

A sensi art. 20 c.c., l'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale ed eventualmente entro il mese di dicembre per l'approvazione del Bilancio preventivo.

La loro convocazione si attua tramite lettera o posta elettronica e mediante pubblicazione nel sito Internet dell'Associazione, almeno dieci giorni prima di quello stabilito per l'assemblea, di un avviso di convocazione contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo della assemblea nonché dell'ordine del giorno.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti gli associati e tutto il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo potrà a sua discrezione ed in aggiunta a quanto stabilito, usare qualunque altra forma utile a meglio diffondere fra gli associati l'avviso di convocazione della assemblea.

13) L'assemblea ordinaria:

13a) fissa annualmente la quota associativa;

13b) approva annualmente il Bilancio consuntivo o rendiconto e l'eventuale bilancio preventivo;

13c) procede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo;

13d) approva le eventuali modifiche al regolamento interno;

13e) vigila sulla osservanza delle norme statutarie;

13f) delibera su tutti gli altri oggetti relativi alla gestione sociale riservata alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposto al suo esame dagli altri organi sociali.

L'assemblea si riunisce inoltre quante altre volte il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta, per iscritto e con le indicazione delle materie da trattare, da almeno 1/3 (un terzo) degli associati.

In questo ultimo caso la convocazione deve avere luogo entro un mese dalla richiesta.

14) Le delibere dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà più uno degli associati in prima convocazione.

In seconda convocazione la delibera è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

15) Nelle delibere di approvazione del Bilancio o del Rendiconto ed in quelle che riguardano la loro responsabilità i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

16) L'assemblea è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modifiche dell'Atto costitutivo, dello Statuto, sullo scioglimento anticipato dell'Associazione, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

17) Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno la metà più uno degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti o rappresentati. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la destinazione del patrimonio occorre il voto favorevole della metà più uno degli associati.

18) Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano; per l'elezione delle cariche sociali si procederà col sistema delle votazioni a norma di legge. Ogni socio effettivo maggiorenne ha diritto ad un voto.

Ogni socio effettivo potrà farsi rappresentare da un altro socio effettivo con delega scritta. Sono ammesse al massimo due deleghe per socio.

19) L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un socio effettivo eletto dall'assemblea stessa.

L'assemblea nomina un segretario.

Le deliberazioni devono risultare da un verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

CONSIGLIO DIRETTIVO

20) Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri scelti tra tutti i soci.

Il loro numero può essere variato con delibera dell'assemblea dei soci.

Le cariche associative e quindi elettive, oltre che le prestazioni in qualsiasi forma effettuate, sono da intendersi volontarie e quindi gratuite.

21) Il Consiglio Direttivo viene rinnovato ogni tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

22) Il Consiglio elegge tra i suoi componenti il Presidente cui può delegare, determinandola con deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ed un Vice Presidente.

23) Il Consiglio è convocato dal Presidente tutte le volte che vi sia materia su cui deliberare oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 2/3 (due terzi) dei Consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo posta elettronica, lettera, telegramma o fax e, nei casi urgenti, anche soltanto a mezzo avviso affisso nella sede sociale in modo che tutti i Consiglieri possano averne conoscenza almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei membri in carica.

L'assenza ingiustificata per due riunioni consecutive o tre riunioni in un anno, comporterà il decadimento dalla carica di Consigliere.

24) Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Le votazioni del Consiglio sono normalmente palesi.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, in particolare:

24a) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;

24b) redigere i Bilanci consuntivi e preventivi;

24c) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;

24d) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizione di legge e del presente Statuto, siano riservati all'Assemblea.

È data facoltà al Consiglio Direttivo di nominare un Segretario Amministrativo che potrà anche non essere Consigliere.

25) In caso vengano a mancare uno o più Consiglieri in modo che non sia possibile costituire la maggioranza, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli per cooptazione. I Consiglieri dimissionari continuano a svolgere le loro mansioni fino al rinnovo della carica.

Le azioni di responsabilità contro i membri del Consiglio Direttivo sono deliberate all'Assemblea e sono esercitate dai nuovi membri o da i liquidatori.

PRESIDENTE

26) Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale.

È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo ed a rilasciarne quietanza.

Egli ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria ed amministrativa in qualsiasi stato e grado di giudizio.

Può delegare parte dei propri poteri ad altri soci con procura speciale per determinati atti o categorie di atti.

In caso di assenza o impedimento tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

6°- DEVOLUZIONE DEI BENI IN CASO DI ESTINZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

27) In caso di scioglimento ovvero estinzione dell'Associazione la devoluzione del patrimonio sarà fatta ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

28) Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile e delle leggi speciali, in particolare della Legge 266/1991 e della Legge sulle ONLUS